

	FONDAZIONE MONS. VITO DE GRISANTIS	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE e SEDE	
	E' costituita a tempo indeterminato una Fondazione denominata	
	"Fondazione Mons. Vito De Grisantis". Una volta effettuata l'i-	
	scrizione nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Set-	
	tore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazio-	
	ne Mons. Vito De Grisantis ETS".	
	La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza	
	e nelle comunicazioni al pubblico.	
	La Fondazione ha sede in Tricase alla Piazza Cappuccini n.15.	
	Il Consiglio di Amministrazione, per motivate esigenze, può i-	
	stituire sedi organizzative anche in luoghi diversi dalla sede	
	legale, nel territorio comunale.	
	La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito della Regione	
	Puglia.	
	Articolo 2	
	SCOPO	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della di-	
	gnità della persona umana e in armonia con i principi della Co-	
	stituzione della Repubblica italiana, col Magistero della Chie-	

	sa.	
	La Fondazione opera in stretto legame con il Vescovo della Dio-	
	cesi Ugento-Santa Maria di Leuca e in collaborazione organica	
	con programmi e direttive pastorali della Chiesa locale.	
	La Fondazione si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa Cat-	
	tolica declinata nell'azione educativa dei servizi della Cari-	
	tas diocesana, della Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia	
	e pace, Custodia del Creato, e all'esperienza maturata attraver-	
	so il Progetto Policoro della Diocesi di Ugento-Santa Maria di	
	Leuca, a partire dalla centralità della persona umana, in tutte	
	le sue dimensioni in modo particolare di coloro che sono fragi-	
	li, in un contesto di corresponsabilità nel perseguimento del	
	bene comune partecipando alla vita della comunità ecclesiale e	
	civile.	
	In particolare la Fondazione svolge la sua attività nel settore	
	dell'assistenza alle vittime di usura e sovraindebitamento e	
	della prevenzione in favore dei soggetti esposti a tali rischi	
	ed in particolare:	
	- prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme	
	di tutela, assistenza ed informazione, cultura della legalità e	
	del corretto uso del denaro, delle risorse economiche e del ri-	
	corso al credito;	
	- assistenza ai soggetti che versino in temporanea difficoltà	
	di fruizione del sistema creditizio ordinario e che pertanto so-	
	no o rischiano di diventare vittime dell'usura, del racket e	

	delle estorsioni;	
	- raccordo fra tali soggetti e le Istituzioni preposte al fine	
	di assicurare loro una prospettiva di sicurezza ed anche garan-	
	zie appositamente offerte dalla Fondazione stessa, attraverso	
	la costituzione di un "Fondo di Garanzia". Tale "Fondo" diventa	
	lo strumento per stipulare apposite convenzioni con gli Istitu-	
	ti Bancari, in modo da facilitare l'accesso al credito ai sog-	
	getti bisognosi di assistenza. Lo stato di bisogno, la situazio-	
	ne patrimoniale e la meritevolezza dei soggetti di cui sopra,	
	vengono definiti con i criteri e le modalità deliberate colle-	
	gialmente dal Consiglio di Amministrazione.	
	La Fondazione, in via principale, svolge attività di interesse	
	generale operando nei seguenti settori:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi	
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifi-	
	cazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge	
	5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	successive modificazioni;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente	
	del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi-	
	ficazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	

	educativa;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e formati-	
	vo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'ar-	
	ticolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione	
	della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'arti-	
	colo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, for-	
	mativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servi-	
	zi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interes-	
	se generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i po-	
	poli, della non violenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-	

	litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle	
	attività di interesse generale di cui al presente articolo, pro-	
	mozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reci-	
	proco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della	
	legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di	
	cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.	
	244.	
	A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime con-	
	venzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e	
	privati e potrà aderire ad organismi regionali e nazionali la	
	cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi	
	analoghi a quelli della Fondazione stessa.	
	La Fondazione può svolgere la predetta attività di interesse ge-	
	nerale in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di	
	denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio	
	di beni o servizi e promuovere la raccolta di fondi, anche in	
	forma organizzata e continuative, anche mediante sollecitazione	
	al pubblico impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi vo-	
	lontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, tra-	
	sparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pub-	
	blico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vi-	
	genti.	
	Articolo 3	
	PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dota-	

	zione pari ad Euro 200.000,00 (Euro duecentomila).	
	Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai be-	
	ni mobili o immobili che potranno essere acquistati e/o acquisi-	
	ti da lasciti e donazioni.	
	La Fondazione provvede allo svolgimento della sua attività sta-	
	tutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite con:	
	- i beni costituenti il patrimonio;	
	- gli eventuali contributi ed elargizione destinati all'attua-	
	zione degli scopi statutari, che ad essa perverranno dallo Sta-	
	to, da Enti pubblici e da privati;	
	- gli avanzi delle gestioni annuali, che sono impiegati per	
	l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connes-	
	se;	
	- ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamen-	
	to della gestione ordinaria delle attività della Fondazione.	
	È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi	
	di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai collaboratori,	
	amministratori o altri componenti degli organi sociali durante	
	la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distri-	
	buzione non siano imposte da legge.	
	Le donazioni ed i lasciti vanno ad incrementare il patrimonio	
	della Fondazione e sono accettati con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, che decide anche sul loro impiego, in conformi-	
	tà con le finalità statutarie della stessa Fondazione. La di-	

	smissione di beni immobili e di beni di valore storico ed arti-	
	stico ed il reinvestimento dei proventi avviene con deliberazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione, che riporti il voto favore-	
	vole di almeno quattro Consiglieri e con il parere favorevole	
	del Revisore Unico.	
	I lasciti e le eredità testamentarie sono accettati con il bene-	
	ficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione ed il Pre-	
	sidente della Fondazione attua le delibere di accettazione e	
	provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti.	
	Articolo 4	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Vice Presidente;	
	- il segretario;	
	- l'organo di controllo.	
	Articolo 5	
	GRATUITA' DELLE CARICHE	
	Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite salvo	
	il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli Organi del-	
	la Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi.	
	Articolo 6	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri no-	

	minati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Ugento Santa Ma-	
	ria di Leuca tra i quali lo stesso designa il Presidente. Il Ve-	
	scovo provvede anche alla sostituzione dei Consiglieri dimissio-	
	nari. I Consiglieri così nominati scadono contestualmente a	
	quelli in carica al momento della loro nomina. Il Consiglio re-	
	sta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere ri-	
	confermati. I Consiglieri devono possedere i requisiti di pro-	
	fessionalità e di onorabilità di cui all'art. 15, comma 5, del-	
	la legge 07 marzo 1996, n. 108 (prevenzione dell'usura) e suc-	
	cessive modificazioni. I Consiglieri che senza giustificato mo-	
	tivo non intervengano a tre riunioni consecutive decadono dalla	
	carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministra-	
	zione. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente	
	in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri e verrà	
	ricostituito dal Vescovo nel più breve tempo possibile.	
	Articolo 7	
	POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per	
	l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	Il Consiglio determina gli indirizzi della Fondazione, ne defi-	
	nisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la ri-	
	spondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.	
	In particolare:	
	- approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio	
	preventivo dell'esercizio successivo, approva il bilancio con-	

	suntivo dell'esercizio precedente redatto in conformità a quan-	
	to previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore, nonché	
	il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo	
	settore entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;	
	- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti,	
	nonché gli acquisti;	
	- delibera gli incrementi del patrimonio;	
	- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in	
	altri valori immobiliari o mobiliari;	
	- delibera su eventuali accordi di collaborazione e convenzioni	
	tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;	
	- provvede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e	
	dell'organo di controllo;	
	- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici del-	
	la Fondazione;	
	- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al	
	Presidente in aggiunta a quelli già previsti dallo Statuto;	
	- delibera su spese che impegnino i bilanci di più esercizi;	
	- nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti,	
	Aziende, Associazioni, Consorzi ed Istituzioni;	
	- pronuncia la decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 6	
	del presente Statuto;	
	- conferisce incarichi professionali a terzi;	
	- decide in ordine alle liti passive ed alle transazioni;	
	- provvede all'istruttoria delle pratiche ed alla valutazione,	

	sulla base dei criteri specifici e delle modalità di cui al-	
	l'Art. 2 del presente Statuto, verificando l'effettivo e reale	
	stato di bisogno del richiedente; la serietà della motivazione	
	da cui deriva la necessità di risorse finanziarie e dalla quale	
	è derivato l'indebitamento connesso allo stato di bisogno; la	
	capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patri-	
	moniale del richiedente ed infine le fondate prospettive di sot-	
	trarre il soggetto dall'usura e di accompagnarlo verso un posi-	
	tivo progetto di vita;	
	- delibera su ogni altra materia riconducibile all'esercizio	
	delle funzioni ed ogni altro adempimento previsto dalla legge;	
	- delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autori-	
	tà competenti per l'approvazione;	
	- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto	
	previsto dal successivo art. 16.	
	Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il	
	Consiglio, su proposta del Presidente, ha facoltà di demandare	
	compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita	
	dell'Ente ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro spe-	
	cifica competenza.	
	Articolo 8	
	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta	
	ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvol-	
	ta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richie-	

sta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera raccomandata o PEC -anche se in formato elettronico ("mail")- almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o PEC da spedirsi almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Il C. d. A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie che devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute persone esperte per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni; cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute, tenuto conto delle eventuali proposte avanzate dai singoli Consiglieri;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sottoscrive gli ordini di incasso e pagamento, corredati dalla firma del segretario;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altra organizzazione interessata al campo di attività della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o il membro del consiglio più anziano di età.

	Articolo 10	
	IL VICE-PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	a maggioranza dei voti degli intervenuti. Sostituisce il Presi-	
	dente, nei casi di sua assenza e di impedimento, in tutte le	
	funzioni previste dall'art. 8.	
	Articolo 11	
	IL SEGRETARIO	
	Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ri-	
	sponde del suo operato in prima persona direttamente al Presi-	
	dente della Fondazione e svolge le seguenti funzioni:	
	- redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione, che firma insieme al Presidente;	
	- dirige l'attività amministrativa e finanziaria della Fondazio-	
	ne e sovrintende al buon funzionamento dei servizi, in conformi-	
	tà alle direttive del Consiglio di Amministrazione;	
	- predispone, per il Consiglio di Amministrazione, gli schemi	
	del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo annuali;	
	- assume gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti pre-	
	visti dal Bilancio di Previsione;	
	- collabora con il Presidente per tutte le necessità della Fon-	
	dazione.	
	In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono	
	svolte secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 12	

L'ORGANO DI CONTROLLO

1) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2) L'organo di controllo inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3) L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che può revocarlo. Esso viene scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Valgono come cause di ineleggibilità e decadenza quelle previste dall'art.2399 cc.

4) L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale a

	seconda delle determinazioni assunte dal Consiglio di Ammini-	
	strazione in sede di nomina, che può anche prevedere dei compo-	
	nenti supplenti.	
	5) L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni ed è rie-	
	leggibile.	
	6) L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Con-	
	siglio di Amministrazione senza diritto di voto.	
	Articolo 13	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° genna-	
	io e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 14	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realiz-	
	zazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato	
	distribuire, a qualsiasi titolo anche in modo indiretto a chiun-	
	que, compresi Fondatori, collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi utili e avanzi di gestione, nonché fon-	
	di, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione	
	stessa anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 art.10	
	D.Lgs. 460/1997 in materia di distribuzione indiretta di utili	
	o avanzi di gestione.	
	Gli eventuali utili o avanzi della gestione annuale dovranno es-	
	sere impiegati con priorità per il ripiano di eventuali disavan-	
	zi degli esercizi pregressi, in conto anticipo dell'esercizio	

	successivo e poi devoluti per le finalità assistenziali della	
	Fondazione come descritte dall'articolo 2 del presente Statuto.	
	Articolo 15	
	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	
	L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economi-	
	cità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficien-	
	za e di trasparenza.	
	Articolo 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE	
	1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'ar-	
	ticolo 27 del Codice Civile:	
	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli	
	scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.	
	2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa,	
	il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante	
	per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, com-	
	ma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in	
	ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se impo-	
	ste dalla legge.	
	3. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui al-	
	l'articolo 45, comma 1, del decreto legislative n. 117 del	

	2017, può fondersi o comunque confluire, anche previo sciogli-	
	mento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli	
	stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istitu-	
	zionali.	

	Articolo 17	
--	-------------	--

	NORME FINALI APPLICABILI	
--	--------------------------	--

	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si	
	applicano le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Set-	
	tore e delle altre leggi vigenti in materia.	

	F.to Don MORCIANO Antonio	
--	---------------------------	--

F.to Antonio SCHIRINZI	
------------------------	--

	F.to Antonella MAGNO	
--	----------------------	--

F.to MORCIANO Massimo Antonio	
-------------------------------	--

F.to ZILLI Attilio	
--------------------	--

	F.to Pantaleo Mario GRECO	
--	---------------------------	--

	F.to Don Pompeo Lucio CIARDO	
--	------------------------------	--

F.to Stefania PALLARA Notaio - sigillo
--

[illegible]